TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI

Art. 21

Autorizzazioni alla prestazione di servizi di media audiovisivi o radiofonici via cavo

L'autorizzazione alla diffusione di contenuti radiotelevisivi via cavo e' rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorita'.

Versione in vigore dal 8 settembre 2005, non più in vigore dal 30 marzo 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
Estremi	Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
Titolo	III — Attività
Capo	III — Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-dei-servizi-di-media-audiovisivi-e-radiofonici/art-21-autorizzazioni-alla-prestazione-di-servizi-di-media-audiovisivi-o/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it